



**LA CORTE DEI CONTI**  
**Sezione regionale di controllo per la Liguria**

Composta dai seguenti magistrati:

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Fabio VIOLA         | Presidente             |
| Alessandro BENIGNI  | Consigliere            |
| Donato CENTRONE     | Primo Referendario     |
| Claudio GUERRINI    | Primo Referendario     |
| Carmelina Addresso  | Primo Referendario     |
| Giovanni Dalla Pria | Referendario(relatore) |

nella camera di consiglio del 9 maggio 2019 ha reso la seguente

**DELIBERAZIONE**

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che ha disposto che i Comuni e le Province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato;

Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013 recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2013 con la quale, tra le altre, sono state dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti riportati nella relativa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011.

**FATTO**

Il Comune di Sesta Godano (SP) non ha pubblicato sul suo sito istituzionale, nei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, la relazione di fine mandato. Pertanto, in data 6 maggio 2019, il magistrato istruttore ha depositato le proprie osservazioni e chiesto al Presidente della Sezione la fissazione di un'adunanza collegale al fine di discutere, in camera di consiglio, del riferito inadempimento.

**DIRITTO**

L'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 ha prescritto, al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, che i comuni e le province redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative espletate. In particolare, il comma 2 del citato art. 4 (come novellato dall'art. 11 del decreto legge 6 marzo 2014,

n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) ha disposto che *“la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”*.

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria. Il comma 6 della medesima norma dispone, infatti, che *“in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”*.

Così delineato il pertinente quadro normativo di riferimento, nella specie, a fronte della convocazione delle elezioni amministrative per il giorno 26 maggio 2019, l'esame istruttorio ha fatto emergere, da parte del Sindaco del Comune di Sesta Godano, la mancata tempestiva pubblicazione, sul sito istituzionale del comune, della relazione di fine mandato dell'Amministrazione.

Con nota del 30 Aprile 2019, pervenuta alla Segreteria di questa Sezione in data 2 Maggio 2019, prot. 3140, il Comune di Sesta Godano, facendo seguito a formale richiesta del Magistrato Istruttore del 16 Aprile 2019, ha segnalato di aver infine, ancorché tardivamente, ottemperato alla pubblicazione *de qua*.

Si prende quindi atto di tale tardiva pubblicazione anche se al riguardo va detto che l'obbligo di redigere e pubblicare tempestivamente la relazione di fine mandato appare funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali. In tal senso rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch'esso presidiato da specifiche sanzioni).

La norma di riferimento dispone, infatti, che la relazione di fine mandato mira a realizzare *“il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa”*. Tale premessa appare necessaria per individuare la corretta interpretazione della disciplina ed il significato da attribuire alla redazione e pubblicazione della relazione nei termini ivi previsti. Le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale non appaiono casuali, ma, in funzione del principio di trasparenza sopra esposto, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Per tale motivo il legislatore prevede un sistema sanzionatorio omogeneo, sia nel caso di mancata redazione della relazione, sia in quello di mancata pubblicazione. Entrambi producono quale effetto la minore conoscenza, per il cittadino, delle decisioni adottate nel precedente mandato amministrativo e dei relativi risultati. Il già citato art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011 dispone,

infatti, che *“in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti”*. Il sindaco, inoltre, è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

Per quanto riguarda le modalità applicative dell'esposto sistema sanzionatorio, occorre far riferimento ai principi di diritto affermati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 15/QMIG del 30 aprile 2015, adottata nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 (risoluzione di contrasti interpretativi o di questioni di massima di particolare rilevanza, ai cui principi di diritto le Sezioni regionali devono conformarsi).

Nell'occasione è stato osservato, in primo luogo, come il legislatore non qualifichi come *“sanzioni pecuniarie”* le decurtazioni dell'indennità del sindaco o degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario e del segretario generale. La Sezione delle autonomie, richiamando i principi generali dell'ordinamento, ha, a tale proposito, rilevato che la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie e la relativa potestà sanzionatoria devono essere espressamente assegnate per legge (come avviene, per esempio, con i poteri sanzionatori attribuiti alle Sezioni regionali di controllo dalle norme in materia di spese elettorali e di rendiconti dei funzionari delegati).

Parimenti, sono espressamente previste *ex lege* molteplici ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile sanzionatoria, fattispecie in cui il legislatore individua sia la condotta vietata che l'ammontare della sanzione. Tale forma di responsabilità amministrativa, non generica ma tipizzata, in quanto di natura sanzionatoria, è stata ancorata (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007/MQ) ai parametri enucleabili dall'art. 25 della Costituzione, espressione del principio di stretta legalità (tipicità, tassatività, determinatezza e specificità, sia del precetto che della sanzione).

Sempre la Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 15/2015/QMIG, ha sottolineato (come, in precedenza, già fatto da alcune Sezioni regionali di controllo, cfr. per tutte SRC Veneto, deliberazioni n. 362/VSG/2014 e n. 771/VSG/2014) che il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 va formalmente comunicato al Sindaco ed all'organo di revisione, spettando allo stesso ente locale il potere-dovere di irrogare le eventuali sanzioni, stante l'assenza di apposita previsione volta ad attribuire alla Corte dei conti la predetta competenza (cfr. SRC Puglia, deliberazione n. 36/VSG/2015 e SRC Liguria, deliberazione n. 8/2015). Lo stesso ente locale è onerato di comunicare alla Sezione regionale le misure adottate (cfr. SRC Abruzzo, deliberazione n. 65/VSG/2014).

A tal fine, l'Ente locale deve fare riferimento ai presupposti ed ai principi di carattere generale posti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare agli articoli 1 e seguenti. Infatti, come già ricordato nelle deliberazioni di questa Sezione n. 8/2015, n. 94/2018 e, n. 98/2018, l'art. 12 della legge n. 689 del 1981 prevede che le relative disposizioni in materia di sanzioni amministrative *“si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale”*.

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per la Liguria

**accerta**

l'omessa tempestiva pubblicazione, da parte del Sindaco del Comune di Sesta Godano, della relazione prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

**dispone**

- la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco, all'Organo di revisione, al Segretario comunale ed al Responsabile del servizio finanziario del Comune di Sesta Godano, al fine di attivare il pertinente potere-dovere di irrogare l'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011;

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9 maggio 2019.

Il magistrato estensore  
Giovanni Dalla Pria

Il Presidente  
Fabio Viola

Depositato in segreteria il 9 maggio 2019  
Il funzionario preposto  
(*dott.ssa Antonella Sfettina*)